

“La rilevanza del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 nella Giustizia Sportiva”

Un primo passo verso il tramonto della responsabilità oggettiva?

***LA RILEVANZA DI ATTI E PROVVEDIMENTI DELLA
GIUSTIZIA SPORTIVA NELLA GIUSTIZIA ORDINARIA***

Auditorium FIGC-LND
Perugia, 13 gennaio 2017



Lineamenti generali

La responsabilità delle persone giuridiche discende, al verificarsi di determinate condizioni, dalla commissione di reati specificamente indicati dal decreto legislativo (*reati presupposto*) da parte di soggetti che esercitano, **anche di fatto**, funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o che siano dipendenti dello stesso.

Finalità:

- **repressione** dei comportamenti criminosi consumati nello svolgimento dell'attività d'impresa;
- **prevenzione** delle condotte criminose, mediante l'adozione di adeguati ed efficaci modelli interni di organizzazione e controllo.

Soggetti interessati

Le disposizioni previste dal Decreto n. 231:

si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica;

non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (sindacati e partiti politici).

Criteria di imputazione della responsabilità

Presupposto oggettivo

l'ente è responsabile per il reato-presupposto commesso da un soggetto in posizione apicale o da un dipendente, *nel suo interesse o a suo vantaggio*.

Presupposto soggettivo

l'ente è responsabile se la commissione del reato presupposto è espressione di una *specifica politica aziendale* o deriva da una “*colpa di organizzazione*”.

L'ente non risponde se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (negli enti di piccole dimensioni tali compiti possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente, art. 6 comma 4; nelle società di capitali tali compiti possono essere svolti dal collegio sindacale, dal consiglio di sorveglianza e dal comitato per il controllo della gestione);
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

ART. 4 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA F.I.G.C.

Responsabilità delle società

1. Le società rispondono **direttamente** dell'operato di chi le rappresenta, anche per singole questioni, ai sensi delle norme federali.
2. Le società rispondono **oggettivamente**, ai fini disciplinari, dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 1 bis, comma 5. [coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevante per l'ordinamento federale]
3. Le società rispondono oggettivamente anche dell'operato e del comportamento delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro, sia su quello delle società ospitanti, fatti salvi i doveri di queste ultime.
4. Le società sono responsabili dell'ordine e della sicurezza prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all'interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti. La mancata richiesta della forza pubblica comporta, in ogni caso, un aggravamento delle sanzioni.
5. Le società **sono presunte responsabili** degli illeciti sportivi **commessi a loro vantaggio** da persone a esse estranee. **La responsabilità è esclusa quando risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la società non abbia partecipato all'illecito o lo abbia ignorato.**

[omissis]



La responsabilità oggettiva si pone in aperto contrasto con i principi costituzionali di colpevolezza e più in generale **con i principi del giusto processo**.

Avendo tale responsabilità una natura di tipo disciplinare, non appare idoneo il richiamo giustificativo alle ipotesi di responsabilità oggettiva civilistica (ad es. la responsabilità dei padroni e dei committenti ex art. 2049 c.c.), dunque una rimproverabilità della condotta DEVE sussistere.

MA L'ORDINAMENTO SPORTIVO DEVE ESSERE COSTITUZIONALMENTE LEGITTIMO?



La giurisprudenza federale ha sempre difeso la responsabilità oggettiva disciplinare ritenendo che questa costituisca il fondamento della giustizia sportiva in quanto garantisce la celerità del giudizio sportivo, sulla base del principio *cuius commoda eius et incommoda*, per cui chi trae vantaggio da una determinata attività deve sopportarne tutti gli svantaggi.

In questo senso v. Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, 8 maggio 2013, Novara Calcio s.p.a. c. Figc

La dottrina più recente sostiene che la *ratio* giustificatrice di tale responsabilità sia da individuare **nell'autonomia dell'ordinamento sportivo da quello statale.**

AUTONOMIA O INDIPENDENZA?



È arduo sostenere una piena autonomia del sistema sportivo il cui organismo di vertice è un ente pubblico (regolato dal D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242) che, in quanto tale, viene finanziato con denaro della collettività ed esercita un controllo di legittimità per il tramite del Collegio di garanzia dello sport sull'operato degli organi di giustizia federale.

Inoltre diverse norme dell'ordinamento statale (tra le altre ricordiamo: la legge n. 91/1981, la legge n. 280/2003, il d.lgs. n. 15/2004) si occupano dell'ordinamento sportivo e si pensi che alcune fonti del diritto sportivo necessitano dell'intervento di quest'ultimo ai fini della loro emanazione (si pensi a titolo esemplificativo allo Statuto del C.O.N.I.). Conseguentemente, le prescrizioni dell'ordinamento sportivo non possono porsi in contrasto con quelle statali stante la necessaria compresenza nel medesimo ambito. Ed infatti si veda la cosiddetta clausola di rilevanza.



Decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220 (il cosiddetto salva-calcio)

Art. 1.

Principi generali

1. La Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale.
2. I rapporti ((tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica)) sono regolati in base al principio di autonomia, **salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo.**

Il 21 Ottobre 2003, con la Deliberazione della Giunta Nazionale numero 451, il C.O.N.I ha approvato i “**Sette principi di Giustizia Sportiva**”. Riformulati nel 2007 e da ultimo con deliberazione n. 1519 del 15 luglio 2014.

2. Principi del processo sportivo

1. Tutti i procedimenti di giustizia sportiva, secondo le modalità definite dal Codice di giustizia sportiva emanato dal Consiglio nazionale del Coni, assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e **la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati**, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.
2. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, **del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo**.

LODO ARBITRALE DEL 27 OTTOBRE 2006 CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LO SPORT DEL C.O.N.I.

JUVENTUS F.C. S.P.A. CONTRO F.I.G.C.

“k) che, tuttavia, ai fini della commisurazione “equa” della sanzione, [...] in particolare, la Juventus F.C. s.p.a. si è adoperata per eliminare la possibilità di reiterazioni dell’illecito, revocando i poteri agli amministratori coinvolti e sostituendo integralmente il consiglio di amministrazione, **adottando un codice etico e, soprattutto, un modello organizzativo idoneo a prevenire illeciti sportivi;**

l) che quanto da ultimo rilevato vada apprezzato sul piano del trattamento sanzionatorio, **in applicazione analogica della disciplina sulla responsabilità delle persone giuridiche (d.lvo 8 giugno 2001, n. 231)**, secondo cui allo scopo di determinare l’entità della sanzione, deve farsi riferimento non solo alla gravità del fatto e al grado di responsabilità dell’ente, ma anche all’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;”

Statuto F.I.G.C.

Art. 7 comma 5

Il Consiglio federale, sentite le Leghe interessate, emana le norme necessarie e vigila affinché le società che partecipano a campionati nazionali adottino modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto.

Art. 13 CGS

Esimente e attenuanti per comportamenti dei propri sostenitori

1. La società non risponde per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione dell'articolo 12 [prevenzione di fatti violenti] se ricorrono congiuntamente tre delle seguenti circostanze:
 - a) **la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo;**
 - b) la società ha concretamente cooperato con le forze dell'ordine e le altre autorità competenti per l'adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori e per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni;

(Segue)

- c) al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione;
- d) altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti;
- e) non vi è stata omessa o insufficiente prevenzione e vigilanza da parte della società.

(Segue)

- **20 aprile 2012:** La Lega di serie A adotta il proprio MOG e delibera l'emanazione di linee-guida alle quali le società dovranno uniformarsi.
- **27 aprile 2012:** La FIGC approva l'operatività del proprio MOG a far data dal 1° luglio 2012.
- **dalla Stagione sportiva 2013-2014:** Le Leghe di serie A e B richiedono alle società, quale requisito fondamentale per l'iscrizione al campionato, l'adozione del MOG.

Statuto F.I.G.C.

Art. 7 comma 5

I predetti modelli, tenuto conto della dimensione della società e del livello agonistico in cui si colloca, devono prevedere:

- a) misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività sportiva nel rispetto della legge e dell'ordinamento sportivo, **nonché a rilevare tempestivamente situazioni di rischio;**
- b) l'adozione di un codice etico, di specifiche procedure per le fasi decisionali sia di tipo amministrativo che di tipo tecnico-sportivo, **nonché di adeguati meccanismi di controllo;**
- c) l'adozione di un **incisivo sistema disciplinare** interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- d) la nomina di un organismo di garanzia, composto di persone di massima indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento.

PRINCIPALI AREE DI RISCHIO

reati societari (art. 25 ter):

formazione dei dati contabili da esporre nelle comunicazioni sociali e al mercato (ad esempio compravendita di giocatori e c.d. plusvalenze incrociate, con conseguente falsa valutazioni dei calciatori);
gestione dei flussi informativi verso gli organi di controllo interni, la società di revisione e le Autorità di Vigilanza.

percezione e destinazione di fondi pubblici (art. 24):

gestione dei rapporti con soggetti pubblici, Stato, Comunità Europea, Enti pubblici (ad esempio CONI, FIGC, Credito Sportivo) diretti alla ricezione di risorse finanziarie, quali contributi, sponsorizzazioni o sovvenzioni e conseguente utilizzo e destinazione delle risorse ricevute (ad esempio l'induzione in errore della FIGC nell'erogazione di una sovvenzione, mediante la presentazione di un bilancio falso);

(Segue)

reati di corruzione (art. 25):

gestione dei rapporti con la Pubblica amministrazione in particolare, con le forze dell'ordine, con gli organi federali e con le amministrazioni locali;

attività connesse a procedure di concessione di appalti o servizi (ad esempio vicenda concernente gara d'appalto per attività connessa alla gestione dello stadio);

ottenimento di licenze e procedure di verifiche/ispezioni sull'adempimento di attività connesse (ad esempio sicurezza stadio);

(Segue)

reati colposi con violazione della disciplina antinfortunistica (art. 25 septies):

attività connesse alla tutela della sicurezza e della salute dei dipendenti (giocatori, steward, tecnici) nell'ambito delle strutture di proprietà o in uso alla società: ad esempio la condanna di un allenatore per la morte di un giocatore cagionata dalla caduta di una porta montata senza le dovute precauzioni).

reati di riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro di provenienza illecita (art. 25 octies):

rapporti con i fornitori e con gli sponsor; gestione degli introiti finanziari, della cassa dello stadio, del reparto acquisti e delle relazioni con soggetti a rischio.

(Segue)

abusi di mercato (art. 25 *sexies*):

gestione delle informazioni societarie c.d. *price sensitive*, operazioni su azioni e quote sociali;

falsità in monete (art. 25 *bis*):

gestione attività connesse alla ricezione di pagamenti, in particolare, relative alla biglietteria dello Stadio (ad esempio, spendita di monete contraffatte ricevute come pagamento).